



# COMUNE DI CANNA

Provincia di Cosenza

Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787

sito web : <http://www.comune.canna.cs.it>

e-mail : [comunedicanna@virgilio.it](mailto:comunedicanna@virgilio.it)

Tel. 0981/934000

Fax. 0981/934291



Prot. n. 1365

## ORDINANZA N. 6 del 9.7.2018

### MISURE SANZIONATORIE PER LA CUSTODIA DEI CANI E LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO

#### **PREMESSO**

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, viene sporcato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

**PRESO ATTO** altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RILEVATA** la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, oltre al mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza con la quale vengono custoditi i cani e che sovente le deiezioni canine vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino;

**CONSIDERATO** che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**ACCERTATO** che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, nonché lesivo del decoro e della pulizia cittadina;

**VISTO** l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTO** il D.P.R. 8.2.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**RITENUTO** necessario sanzionare la mancata osservanza delle regole necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e altresì la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze, disciplinanti la stessa materia,

## ORDINA

**A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:**

1. **DOTARE** di idonea museruola i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
2. **DOTARE** di museruola e di guinzaglio i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, esentando i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico ed i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
3. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti;
4. **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

## E' FATTO OBBLIGO

- dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

## AVVERTE

- Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, saranno erogate sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00;

- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

## DISPONE

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;

Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento.

Dalla Residenza Municipale, 09.07.2018



Il Sindaco  
Avv. Paolo Stigliano